



Deliberazione n. 52/2020/PRSP  
Comune di Arpino (FR)  
Piano riequilibrio finanziario pluriennale  
- Istruttoria

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**  
*composta dai magistrati*

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario (relatore);
Marinella COLUCCI	Referendario;
Giuseppe LUCARINI	Referendario;

*Nella Camera di consiglio del 17 luglio 2020, svolta in modalità da remoto ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19*

*ha assunto la seguente*

**DELIBERAZIONE - ORDINANZA ISTRUTTORIA**

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 2 del Regolamento approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, così come modificato dal regolamento approvato in data 19 giugno 2008 dal Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e, in particolare, l'art. 1, commi 166, 167, 170 e 173;

VISTA il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-bis del TUEL, *“Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”*, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-quater del TUEL, *“Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”*, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 166, recante *“Misure in materia di utilizzo del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali”*;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 20 dicembre 2012, recante *“Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza”*, n. 11/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013, che integra le *“Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza”*, n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018 che integra ulteriormente le *“Linee guida e relativo schema istruttorio per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 14/SEZAUT/2013/INPR recante *“Questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti TUEL”* e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG su alcune questioni interpretativo-

applicative, concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. da 243-*bis* a 243-*quinquies* del TUEL;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 36 del 20 dicembre 2016, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 243-*quater* comma 7 TUEL con specifico riguardo al "*grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi*" in costanza del quale la stessa norma prevede l'attivazione della procedura di dissesto c.d. guidato;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 9 del 12 aprile 2017, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 1, co. 714-*bis*, introdotto dall'art. 15 del d.l. 24/06/2016 n. 113 nella legge 28/12/2015 n. 208, in materia di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio *ex art. 243-bis* Tuel;

VISTO l'art. 1, comma 714, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 15, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO l'art. 1, comma 714-*bis*, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), inserito dall'art. 15, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;

VISTA la deliberazione n. 35/2012/PRSP, con la quale questa Sezione ha adottato pronuncia specifica di gravi irregolarità sul rendiconto 2010 del Comune di Arpino (FR), *ex art. 1, comma 166 e ss.*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 158/2013/PRSP, con la quale questa Sezione ha adottato pronuncia specifica di gravi irregolarità sul rendiconto 2011 e sul bilancio di previsione 2012 del Comune di Arpino, *ex art. 1, comma 166 e ss.*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 162/2014/PRSP con la quale questa Sezione ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Arpino, *ex art. 243-quater*, comma 3, del TUEL, adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 3 del 18 febbraio 2013, trasmesso con nota prot. n. 2462 del 22 febbraio 2013 (acquisita a prot. Cdc. n. 1483 del 25 febbraio 2013);

VISTA la deliberazione n. 126/2016/PRSP, con la quale questa Sezione ha approvato, ai sensi dell'art. 1, commi 714, e 714-*bis* della legge 28.12.2015, n. 208, la rimodulazione

del Piano di riequilibrio finanziario decennale disposta dal Comune di Arpino con delibera consiliare n. 22 del 30.09.2016;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 18/2019, depositata il 14/02/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"*, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)";

VISTE le relazioni semestrali pervenute dal Comune di Arpino sullo stato di attuazione del predetto Piano di riequilibrio e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal Piano stesso, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 6, del TUEL;

VISTA la nota prot. 10587 del 07/11/2019 del Responsabile del servizio finanziario del Comune di Arpino (FR), avente ad oggetto *"Segnalazione di squilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 153 comma 6 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 33 del regolamento di contabilità"* (acquisita a prot. Cdc. n. 7669 del 25/11/2019);

VISTA la delibera di C.C. dell'Ente n. 43 del 07/12/2019 con oggetto *"Segnalazione di squilibrio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 33 del regolamento di contabilità-Provvedimenti"*;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno 2020, n. 115 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTA la delibera di C.C. n. 6 del 30/06/2020 avente ad oggetto *"Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Arpino – Revoca delibera di C.C. n. 43 del 07/12/2019"*, trasmessa dal Comune di Arpino alla Sezione con nota acquisita a prot. Cdc. n. 3851 del 06/07/2020;

VISTE le relazioni-questionario pervenute dall'Organo di revisione contabile del Comune di Arpino (FR) sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2013-2018 sulla base delle pertinenti linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie;

VISTA la nota prot. n. 3882 del 08/07/2020 con la quale è stata richiamata all'attenzione dell'Organo di revisione la scadenza del termine per l'invio alla Sezione della relazione

sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell'Ente, prevista dall'art. 243 *quater*, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000;  
VISTA la relazione prot. n. 6121 del 14/07/2020 pervenuta dal Comune di Arpino (a firma dell'Organo di revisione e del Responsabile del servizio finanziario) sullo stato di attuazione del predetto Piano di riequilibrio e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 6, del TUEL (acquisita a prot. Cdc. n. 3943 del 14/07/2020);

VISTA la richiesta del 14 luglio 2020 da parte del Magistrato istruttore di una camera di consiglio ai fini della valutazione, da parte della Sezione, della posizione dell'Ente in relazione agli adempimenti prescritti *ex art.* 243 *quater*, comma 6, d.lgs. n. 267/2000;

VISTA l'ordinanza n. 24 del 15 luglio 2020 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per un'Adunanza in data odierna, da svolgersi mediante collegamento da remoto;

RITENUTA la legittimità delle Adunanze da remoto *ex art.* 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), emergenza epidemiologica COVID-19 ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo finanziario sugli enti locali di competenza della Sezione, anche in ragione del contenuto istruttorio della presente deliberazione e dell'esigenza di una compiuta attuazione del principio del contraddittorio;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 84, comma 6 dello stesso d.l. n. 18/2020 secondo cui *"Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"* nonché l'art. 85, comma 1 dello stesso decreto in forza del quale *"le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti"*;

VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *"Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020"*;

VISTO il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"*;

UDITO il magistrato relatore, dott. Ottavio Caleo;

Ritenuto e considerato:

### **FATTO E DIRITTO**

Con atto del Commissario straordinario n. 3 del 18 febbraio 2013, il Comune di Arpino ha adottato un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale decennale (anni 2012-2021) che veniva approvato da questa Sezione regionale di controllo con deliberazione n. 162/2014/PRSP.

Il piano di riequilibrio prevedeva una massa passiva da ripianare di 4.816.653,23 euro. L'Organo di revisione del Comune di Arpino, nelle relazioni semestrali redatte ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 6 del TUEL, ha messo in evidenza il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi del Piano già nei primi anni di attuazione del medesimo (esercizi 2013-2014). In particolare, la differenza tra l'obiettivo programmato per l'anno 2013 e quello effettivamente conseguito ammontava ad euro 47.431,86, differenziale che per l'anno 2014 saliva ad euro 55.757,76.

Le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi del Piano sono state ricondotte, sia dall'Organo di revisione che dallo stesso Ente, ad una sensibile e costante contrazione delle entrate, che si è manifestata sia in termini di riduzione del gettito dei tributi rispetto alle previsioni del Piano, sia in termini di taglio dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Lazio.

Pertanto, con deliberazione n. 22 del 30 settembre 2016, il Consiglio comunale di Arpino ha disposto di ricorrere, ai sensi dell'art. 1, commi 714 e 714-*bis* della legge n. 208/2015, alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con parere favorevole del proprio Organo di revisione (verbale n. 14 del 29 settembre 2016). Con deliberazione n. 126/2016/PRSP, questa Sezione ha approvato, ai sensi dell'art. 1, commi 714, e 714-*bis* della legge 28.12.2015, n. 208, la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario decennale del Comune di Arpino.

Il Piano rimodulato prevede:

- La copertura del disavanzo al 31/12/2015 pari a € 4.080.790,87, di cui € 2.016.070,61 ascrivibili al Piano originario ed € 2.064.720,26 quale disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015;

- L'applicazione del combinato disposto dell'art. 43, comma 1 del D.L. n. 133/2014 - norma successiva all'approvazione del Piano di riequilibrio del Comune di Arpino - e dell'art. 1, comma 714 della legge n. 208/2015 per cui il disavanzo da Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di € 2.016.070,61 veniva coperto con il Fondo di rotazione da restituire al 31/12/2015, pari a € 1.664.437,50; la residua quota di disavanzo pari ad € 351.633,11 doveva essere spalmata in sei anni, dal 2016 al 2021, in quote costanti, per un importo annuo di € 58.605,52;
- La restituzione delle anticipazioni fruite a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUEL per € 1.664.437,50 in 30 anni (come da nota del Ministero dell'interno prot. 59419 del 08/04/2016) tramite l'appostamento in bilancio di quote annuali di € 55.481,24 a far data dal 2016 (secondo il piano di ammortamento ministeriale), con copertura derivante da entrate proprie;
- La copertura del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 nella misura di € 94.298,10 per il 2016 (in ragione del mancato recupero di € 23.925,88 per l'anno 2015) ed € 70.372,22 per i successivi anni in quote costanti fino al 2044.

La relazione semestrale *ex art. 243 quater*, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 del 10/02/2018 (a firma del dell'Organo di revisione e del Responsabile del servizio finanziario) trasmessa alla Sezione (prot. Cdc. n. 1519 del 10/04/2018) dà conto (p. 10), con riguardo alla situazione al 31/12/2016, di come *"nonostante si sia dimostrato, comparando gli obiettivi del piano con i dati a consuntivo 2016 un miglioramento complessivo del loro trend, tale andamento non sembra ancora sufficiente al raggiungimento degli obiettivi complessivi"*.

La relazione semestrale *ex art. 243 quater*, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 del 29/01/2019 (a firma del dell'Organo di revisione e del Responsabile del servizio finanziario) trasmessa alla Sezione (prot. Cdc. n. 474 del 31/01/2019) attesta il raggiungimento, in base alla parte disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2017, dell'obiettivo Piano 2017 di miglioramento del disavanzo per €

184.458,98, stante l'obiettivo ottenuto di miglioramento, rispetto al 31/12/2016, di € 203.168,70.

La successiva relazione semestrale del 23/10/2019 inviata alla Sezione (prot. Cdc. n. 6691 del 25/10/2019) certifica (p. 9) che *“per il 2018, grazie al contributo regionale, oltre agli sforzi sostenuti per il contenimento della spesa, è stato possibile un rientro del disavanzo in linea con gli obiettivi del Piano di riequilibrio”*.

La sentenza della Corte costituzionale n. 18/2019, depositata il 14/02/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*)”.

Con nota prot. n. 79445 del 08/08/2019 - pervenuta alla Sezione in allegato alla comunicazione n. 10587 del 7/11/2019 che sarà di seguito richiamata - la Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno, in riscontro ad apposito quesito del Comune (cfr. nota prot. n. 6103 del 27/06/2019), ha chiarito come, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18/2019, *“non sia consentita più la restituzione dell'anticipazione di liquidità dal Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel, nell'arco temporale trentennale; la restituzione dovrà avvenire, dunque, entro il termine massimo di dieci anni decorrenti da quello successivo alla erogazione”* e, quindi, nel caso del Comune di Arpino, dal 01/01/2015.

Conseguentemente, l'onere annuale del rimborso del Fondo di rotazione dall'anno 2019 si è portato da € 55.481,25 a € 249.665,63, con un maggiore onere annuale per il bilancio dell'Ente di € 194.184,38 fino a tutto l'anno 2024; la scadenza del rimborso del Fondo di rotazione è ultrattiva di tre anni rispetto alla scadenza del Piano, stabilita nell'anno 2021.

Con la summenzionata nota prot. 10587 del 07/11/2019, avente ad oggetto *“Segnalazione di squilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 153 comma 6 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 33 del regolamento di contabilità”* (acquisita a prot. Cdc. n. 7669 del 25/11/2019), il Responsabile del servizio finanziario del Comune di Arpino ha comunicato il mancato superamento di una serie di criticità (riscontrate in sede di salvaguardia di



bilancio 2019-2021) tali da non consentire il rispetto degli obiettivi di risanamento del Piano di riequilibrio, così come rimodulato ed approvato da questa Corte con la citata deliberazione n. 126/2016/PRSP.

In particolare, nella citata nota, viene affermato (p. 6) che *“non è possibile sostenere gli obiettivi di risanamento del disavanzo...riformulati a seguito della Sentenza di Corte Costituzionale n. 18/2019, oltre che prevedere un congruo accantonamento per rischi e contenzioso, rispetto alle passività descritte, tale da mantenere gli equilibri di Bilancio in armonia con gli obiettivi del Piano di riequilibrio in essere...”*.

Con successiva delibera n. 43 del 07/12/2019, con oggetto *“Segnalazione di squilibrio finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 33 del regolamento di contabilità-Provvedimenti”*, il Consiglio comunale di Arpino ha deliberato di fare ricorso alla procedura di rimodulazione o riproposizione del Piano di riequilibrio finanziario dando indirizzo alla Giunta comunale e al Responsabile del servizio finanziario, con il supporto dei competenti uffici comunali e del Revisore dei conti, di procedere a detta rimodulazione o riproposizione per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell’art. 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (conv. dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), art. 38, commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater* ai sensi del quale (comma 2 *bis*) *“Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell’articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell’articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*.

La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 19 maggio-23 giugno 2020, n. 115 (Gazz. Uff. 24 giugno 2020, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del citato comma 2 *bis*, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. e l’illegittimità costituzionale del comma 2 *ter*.

Con nota acquisita a prot. Cdc. n. 3851 del 06/07/2020, l'Ente ha trasmesso alla Sezione la delibera di C.C. n. 6 del 30/06/2020 avente ad oggetto *"Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Arpino – Revoca delibera di C.C. n. 43 del 07/12/2019"* con la quale ha, in particolare, deliberato quanto segue:

*"- che l'Ente non intende fare ricorso alla procedura di rimodulazione o riproposizione del piano di riequilibrio finanziario di cui alla delibera di C.C. n. 43 del 07/12/2019 con oggetto "Segnalazione di squilibrio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 33 del regolamento di contabilità-Provvedimenti",*

*- di revocare la delibera di C.C. n. 43 del 07/12/2019 con oggetto "Segnalazione di squilibrio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 33 del regolamento di contabilità-Provvedimenti";*

*- Di dare atto che sono state adottate misure utili al ripristino degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020 al quale si applica il disavanzo rilevato con l'approvazione dello schema di rendiconto per l'esercizio 2019 nella misura di € 144.035,37;*

*- Di dare atto che sono in corso le procedure relative all'alienazione di Palazzo Sangermano al fine di reperire le risorse da destinare al ripristino degli equilibri di bilancio per l'annualità 2021 e al conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano di riequilibrio".*

Con nota prot. n. 6121 del 14 luglio 2020 (acquisita a prot. Cdc. n. 3943 in pari data) il Comune di Arpino, in riscontro alla nota della Sezione prot. n. 3882 del 08/07/2020, ha fatto pervenire la nuova relazione (a firma dell'Organo di revisione e del Responsabile del servizio finanziario) sullo stato di attuazione del predetto Piano di riequilibrio e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal Piano stesso, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 6, del TUEL.

Tanto premesso, in sede di verifica sull'andamento del Piano in esame, si rende necessaria una valutazione circa il raggiungimento, da parte del Comune, degli obiettivi di ripiano previsti per il 2019, l'idoneità delle misure assunte al duraturo ripristino degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020 e dello stesso Piano ad assicurare, in chiave prospettica, l'effettivo e stabile risanamento dell'Ente.

Alla luce di tali considerazioni e conformemente alla giurisprudenza contabile secondo cui *"la Corte dei conti, nell'ambito del controllo in discussione, ove ritenuto necessario, può anche approfondire con apposita attività istruttoria, le informazioni contenute*

*nella relazione dell'organo di revisione"* (così, da ultimo, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 102/2020/PRSP del 10 giugno 2020), si ritiene necessario apposito approfondimento istruttorio anche al fine di assicurare la compiuta realizzazione del contraddittorio.

Tale approfondimento risulta in linea con la peculiare natura del controllo attribuito a questa Corte sui bilanci degli enti locali dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Esso si colloca, inoltre, nell'ambito degli *"ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri"* che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 9/2015 del 26 gennaio 2015; ordinanze istruttorie n. 58/2014 del 24 luglio 2014, n. 65/2014 del 18 settembre 2014, n. 22/2014 del 3 aprile 2014, n. 13/2014 del 13 marzo 2014, n. 12/2014 del 13 marzo 2014, n. 38/2013 del 28 novembre 2013; Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 27 marzo 2014, n. 22; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 148 del 17 luglio 2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ordinanza istruttoria n. 94/2019/PRSP) riconosce alle Sezioni regionali di controllo nel quadro delle attribuzioni relative alle valutazioni sui piani di riequilibrio ogni volta che si dovesse ravvisare la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel Piano.

In particolare, nella giurisprudenza di questa Corte, è stato osservato che *"in conformità con gli artt. 100, 81, 119 e 120 della Costituzione, le pronunce sui piani di riequilibrio sono adottate dalla Corte dei conti nell'esercizio di un potere neutrale di controllo di legalità finanziaria, attribuito in via esclusiva alla magistratura contabile, quale organo di garanzia terzo e indipendente, in forza dell'interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica, nonché ai fini di tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica (Corte costituzionale, sentenze n. 39 del 2014, n. 29 del 1995; nonché*

sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006)” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ordinanze istruttorie n. 19 e 21/2019 e n. 94/2019/PRSP).

### **RICHIESTE ISTRUTTORIE**

Tutto ciò premesso, risulta necessario acquisire i chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate in relazione ai punti sotto riportati:

#### **1. RISPETTO OBIETTIVI DI RISANAMENTO DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO**

La citata relazione semestrale del 14 luglio 2020 *ex art. 243-quater* TUEL dà conto (pag. 9) della seguente situazione concernente il risultato di amministrazione al 31/12/2019, tale da dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi attesi per l’anno 2019.

**Tabella 1**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Risultato di amministrazione di cui	61.007,47	127.750,55
a) Parte accantonata	1.847.329,22	1.855.010,08
b) Parte vincolata	188.717,00	252.171,43
c) Parte destinata a investimenti	27.865,49	38.531,11
d) Parte disponibile	- 2.002.904,24	- 2.017.962,07

Dimostrazione del mancato raggiungimento dell’obiettivo

A	- 2.002.904,24	Parte disponibile al 31/12/2018
B	- 2.017.962,07	Parte disponibile al 31/12/2019
C=A-B	15.057,83	Peggioramento al 31/12/2019
D	55.481,24	Restituzione Fondo di Rotazione
E=D-C	40.423,41	Situazione al 31/12/2019
F	184.458,98	Obiettivo Piano di Riequilibrio
G= E-F	144.035,57	Mancato miglioramento

Per il Fondo di rotazione la stessa relazione riferisce dell’integrale pagamento della quota annuale di restituzione, nella misura di € 249.665,63, alla luce della nota del Ministero dell’Interno prot. n. 7501/2019 ed a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18/2019.

**Si chiede di fornire chiarimenti sulle risorse utilizzate ai fini del finanziamento, nell’anno 2019, del maggiore onere sulla restituzione del Fondo di rotazione.**

Nella stessa relazione (p. 10) si afferma che “per il mancato miglioramento è stata adottata specifica delibera di Consiglio Comunale in data 02/07/2020 nella quale sono state specificate le risorse da utilizzare per il relativo ripiano”: **si chiede di trasmettere la delibera in questione.**

Più in generale, si evidenzia la necessità di un approfondimento istruttorio sui seguenti punti, teso ad accertare le modalità di determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2019 (al fine di apprezzare l’effettiva entità dello scostamento dagli obiettivi del Piano) e la sostenibilità degli obiettivi di recupero nell’esercizio 2020.

#### **A) RECUPERO QUOTE RIPIANO DISAVANZO DA PIANO DI RIEQUILIBRIO**

Per effetto delle determinazioni assunte dall’Ente con la citata delibera di C.C. n. 6 del 30/06/2020 risulta il seguente disavanzo annuo da coprire per gli esercizi 2019 e 2020:

Tabella 2: RECUPERO ANNUALE QUOTE DISAVANZO PIANO DI RIEQUILIBRIO (valori in €)

<b>Obiettivi di risanamento disavanzo</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Restituzione Fondo rotazione <i>ex art.</i> 243 ter del TUEL (da ripianare in 10 anni per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 18/2019)	249.665,63	249.665,63
Disavanzo da Piano da ripianare in 6 anni (dal 2016 al 2021)	58.605,52	58.605,52
Disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui all’1.1.2015 (da ripianare in 30 anni dal 2015 al 2044)	70.372,22	70.372,22
<b>DISAVANZO ANNUO DA COPRIRE</b>	<b>378.643,37</b>	<b>378.643,37</b>

Nell’anno 2019 risulta iscritta nel bilancio di previsione la sola somma di € 128.977,74 quale quota di disavanzo iniziale “da recuperare”.

**Si chiede di chiarire se le quote in parola risultino effettivamente applicate al rendiconto 2019 e al redigendo bilancio di previsione 2020-2022.**

**Si chiede di fornire chiarimenti sul punto, anche con riferimento alla capacità della gestione di competenza del Comune di assorbire il disavanzo stabilito dal Piano la cui conclusione è prevista per il 2021.**

Si chiede, ancora, con quali modalità siano stati contabilizzati, in previsione e a rendiconto, gli oneri per la restituzione del Fondo di rotazione nei rendiconti dall'anno 2015 in poi. Al riguardo si osserva che nella citata relazione semestrale del 14 luglio 2020 viene riportata al titolo 4 la restituzione del Fondo di rotazione per € 249.665,43 a fronte di quanto previsto all'art. 43, comma, del d.l. n. 133/2014 che fa riferimento al titolo 1 per l'imputazione degli oneri in parola.

Si chiede, poi, di motivare le variazioni negli importi delle somme impegnate per il titolo 4 a rendiconto dall'anno 2017 all'anno 2018 e anche le eventuali variazioni tra gli importi impegnati a rendiconto tra l'anno 2018 e l'anno 2019, spiegando se la variazione sia dovuta anche all'imputazione di quote di restituzione del Fondo di rotazione.

Nel rispondere si tenga anche conto della positività, anche nel 2018, sul piano dei parametri di deficitarietà (fonte banca dati finanza locale), dell'indicatore 12.4 relativo alla sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%.

## **B) GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E CASSA VINCOLATA**

In sede di prima approvazione del Piano di riequilibrio del Comune di Arpino (cfr. delibera Sezione controllo Lazio n. 162/2014/PRSP) si rilevava come l'Ente avesse fatto sistematicamente ricorso negli anni, ad anticipazioni di tesoreria, "con il conseguente pagamento di interessi passivi (€ 19.841,50 nel 2011 ed € 11.961,04 nel 2012). Dai rendiconti relativi alle annualità 2010, 2011 e 2012 risulta un utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a destinazione vincolata superiore al limite di anticipazione concedibile ai sensi degli artt. 195 e 222 del TUEL. Nel Piano si segnala un miglioramento dello squilibrio con una riduzione importante delle anticipazioni di tesoreria non restituite, che passano da € 974.308,07, nel 2011, ad € 134.742,87, nel 2012".

Inoltre era stato registrato il coevo utilizzo, in termini di cassa, di entrate a destinazione vincolata, così illustrato nella medesima deliberazione: "Al 31 dicembre 2012 il Comune di Arpino ha utilizzato in termini di cassa € 1.721.553,82 di entrate a destinazione vincolata con limite massimo dell'anticipazione concedibile di € 1.267.333,06, ai sensi dell'art. 222 del TUEL. Considerato che l'anticipazione effettivamente utilizzata è stata pari ad € 134.742,87, i limiti di utilizzo in termini di cassa, al 31 dicembre 2012, sono stati superati per € 588.963,63,

in miglioramento, quindi, rispetto a quelli risultanti al 31 dicembre 2011 ed al 31 dicembre 2010”.

Nello sviluppo del Piano, le problematiche riscontrate in sede di approvazione non appaiono risolte nonostante:

- a) La contrazione nell’anno 2013, di un’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 per € 521.828,18;
- b) Il ricorso al citato Fondo di rotazione negli anni 2013-2014.

Si rileva, infatti, la persistenza di rilevanti criticità, ancora nell’esercizio 2018, sul piano della gestione di cassa.

Dall’esame della Relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2018 (pag.13), risulta come l’Ente negli anni 2016 e 2017 non solo avesse fruito di anticipazioni di tesoreria, con oneri per interessi passivi per anno pari a € 26.275,00 nel 2016 ed € 25.377,40 nel 2017, ma avesse debiti, al 31 dicembre 2016, verso il Tesoriere per € 525.535,29 e poi di € 627.338,21 al 31 dicembre 2017. Infine, gli oneri per le anticipazioni di tesoreria comportano, per l’Ente, una spesa pari a € 10.691,79 anche nel 2018, laddove per l’anno non risulterebbero somme da restituire.

Negli anni, gli Organi di revisione danno conto dell’utilizzo anche della “cassa vincolata” parallelamente all’anticipazione di tesoreria ex art.222 del d.lgs. n. 267/2000. Dalla seguente tabella risulta l’utilizzo della cassa vincolata negli anni 2018 e 2019: i dati per l’anno 2019 sono stati elaborati utilizzando anche le rilevazioni presenti in SIOPE.

**Tabella 3 (importi in €)**

Anni	1. Saldo delle partite in conto capitale (compreso FPV)	2. Saldo delle partite in c/terzi	3. Totale saldi di cassa vincolata	4. Cassa complessiva al 31/12 di ogni anno	5. Cassa da ricostituire	6. Entrate accertate Titoli 1,2,3	7.=%(3/6)
2018	320.197,85	586.495,78	906.693,63	536.980,75	369.712,88	4.899.434,05	18,51%
2019	731.712,87	16.837,36	748.550,23	410.405,15	338.145,08	4.594.528,28	16,29%

I dati presenti nella tabella rappresentano una stima “minimale” della “cassa vincolata”, elaborata in assenza di dati su ulteriori vincoli di cassa da costituire in ragione della natura particolare di taluni fondi e di vincoli di “cassa” che possano derivare da somme appostate nell’avanzo di amministrazione.

Ad esempio, nella Relazione al rendiconto di gestione per l’anno 2018, alle pagg. 10-11, l’Organo di revisione dà conto di una stima di cassa vincolata di € 1.144.019,61, diversa da quella del Tesoriere, che contabilizzava un dato di € 1.063.414,61.

I dati forniti dal Revisore per l’anno 2018 tengono, probabilmente, conto dei diversi vincoli allocati nell’avanzo di amministrazione per l’anno 2018 (da leggi e principi contabili, da trasferimenti, da mutui, da investimenti).

Quindi nell’anno 2018, a fronte di una cassa finale complessiva di € 536.980,75, risulta un saldo “stimato” di “cassa vincolata” di € 906.693,63; nell’anno 2019 a fronte di una cassa finale complessiva di € 410.405,15, risulta un saldo “stimato” di “cassa vincolata” di € 748.550,23; tali dati inducono a ritenere che l’Ente, per il combinato effetto degli artt. 195 e 222 del d.lgs. n. 267/2000, abbia vincoli di cassa da ricostituire per somme più elevate sia nel 2018 che nel 2019: **si chiede di fornire chiarimenti sul punto, trasmettendo anche il dato finale di cassa vincolata al 31/12/2019.**

Si chiede, inoltre, di fornire indicazioni sulle azioni intraprese ai fini del **recupero dell’evasione fiscale**, notando come, ancora nel 2018 (fonte relazione Organo di revisione sul rendiconto 2018, p. 25), non si registrino riscossioni a fronte di accertamenti per € 33.450,00.

### **C) ATTENDIBILITÀ E IDONEITÀ DELLE FONTI DI COPERTURA DEL DISAVANZO APPLICATO AI BILANCI 2019 E 2020 CON PROVENTI DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI**

Nella citata relazione semestrale del 23/10/2019 trasmessa alla Sezione si rileva come, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18/2019, sia scaturita la necessità di provvedere alla restituzione del suddetto Fondo di rotazione in n. 10 annualità decorrenti dal 01/01/2015.

Conseguentemente, si osserva (pp. 9 e 10), “il Comune di Arpino ha pertanto provveduto all’inserimento in Bilancio 2019-2021 delle somme destinate alla restituzione del Fondo di Rotazione (al 01/01/2019 pari ad € 1.497.993,75 costituente disavanzo) per i seguenti importi:



- € 249.665,63 per l'anno 2019;
- € 249.665,63 per l'anno 2020;
- € 249.665,63 per l'anno 2021.

oltre che prevedere, per ogni annualità del triennio, l'applicazione del seguente disavanzo:

- € 58.605,52 (disavanzo da Piano di Riequilibrio pluriennale decennale)
- € 70.372,00 (disavanzo da Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)

A copertura dei suddetti disavanzi è stato necessario apporre in Bilancio somme derivanti da alienazione immobiliari pari a:

- € 342.114,29 per l'anno 2019;
- € 301.060,70 per l'anno 2020;
- € 273.335,63 per l'anno 2021."

Nella deliberazione consiliare n. 6 del 30/06/2020, più volte richiamata, si afferma, in relazione a tale alienazione, che "l'Ente ha attivato presso il MIBACT il procedimento per l'autorizzazione alla vendita dell'immobile, attualmente in fase di definizione" e che "la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione n. 40 del 27/05/2020 con oggetto "Alienazione del Palazzo Sangermano. Avvio del Procedimento.", cui è seguita la pubblicazione di apposito avviso e l'acquisizione di n. 1 manifestazione di interesse, non perfezionabile nella vendita in quanto carente della documentazione prevista dal bando"; si dà atto, infine, che "sono in corso le procedure relative all'alienazione di Palazzo Sangermano al fine di reperire le risorse da destinare al ripristino degli equilibri di bilancio per l'annualità 2021 e al conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano di riequilibrio".

**A fronte dell'attuale previsione di utilizzabilità di detta fonte per il ripristino degli equilibri di bilancio solo a partire dall'annualità 2021, si chiede di indicare le fonti di finanziamento a copertura, negli esercizi 2019 e 2020, di quote di disavanzo complessivamente pari a € 378.643,37.**

**Al fine di verificare l'immediatezza e concreta realizzabilità della fonte di copertura in discorso, si chiedono aggiornate notizie circa lo stato della procedura finalizzata all'alienazione dell'immobile in parola e all'effettivo incameramento delle relative entrate. Nel rispondere si tenga conto di quanto riportato, da ultimo, nella relazione semestrale del 14 luglio 2020 sull'andamento del Piano laddove si afferma (p. 12) che "si ritiene fondamentale, infine, al fine della permanenza degli equilibri di bilancio e degli obiettivi previsti dall'attuale piano di riequilibrio l'immediata**

cessione del Palazzo Sangermano ed il tempestivo perfezionamento della procedura di vendita del fabbricato sito a Collecario. In caso contrario, si dovrà procedere all'attivazione della procedura di dissesto ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000".

#### **D) RIDUZIONI DI SPESE**

Anche su questo aspetto si ritiene opportuno prendere le mosse dal dato dell'evoluzione della spesa corrente registrata nel tempo dal Comune.

In particolare, un confronto tra quella esistente nell'anno 2012, 2013 e quella sostenuta negli anni 2017, 2018, 2019 evidenzia un dato significativo di crescita della spesa corrente nel 2019 tale da raggiungere livelli simili a quelli del 2013 e un aumento della spesa per il macroaggregato 101 tra il 2017 e il 2018, come attestato dalle seguenti tabelle:

**Tabelle n. 4-4.1-4.2-4.3-4.4 (importi in €)**

<b>2012</b>					
SPESA	1 IMPEGNI	2 PAG.	3 RESIDUI	4 %2/1	5 %4/1
TITOLO 1 (EX I)	4.872.804,72	2.648.753,55	2.224.051,17	54,36%	45,64%
TITOLO 4 (EX III)	373.773,20	239.030,33	134.742,87	63,95%	36,05%
FPV					
<b>TOTALE</b>	<b>5.246.577,92</b>	<b>2.887.783,88</b>	<b>2.358.794,04</b>	<b>55,04%</b>	<b>44,96%</b>

<b>2013</b>					
SPESA	1 IMPEGNI	2 PAG.	3 RESIDUI	4 %2/1	5 %4/1
TITOLO 1 (EX I)	4.317.602,91	2.540.980,83	1.776.622,08	58,85%	41,15%
TITOLO 4 (EX III)	674.836,47	248.918,57	425.917,90	36,89%	63,11%
<b>TOTALE</b>	<b>4.992.439,38</b>	<b>2.789.899,40</b>	<b>2.202.539,98</b>	<b>55,88%</b>	<b>44,12%</b>

<b>2018</b>					
SPESA	1 IMPEGNI	2 PAG.	3 RESIDUI	4 %2/1	5 %4/1
TITOLO 1 (EX I)	4.252.931,68	3.342.092,46	910.839,22	78,58%	21,42%
TITOLO 4 (EX III)	341.863,85	341.863,85	-	100,00%	0,00%
FPV	92.440,81				
<b>TOTALE</b>	<b>4.687.236,34</b>	<b>3.683.956,31</b>	<b>10.839,22</b>	<b>80,57%</b>	<b>19,43%</b>
FPV ENTRATA	80.188,55				
SALDO SPESA CON FPV ENTRATA	4.607.047,79				

<b>2019</b>					
SPESA	1 IMPEGNI	2 PAG.	3 RESIDUI	4 %2/1	5 %4/1
TITOLO 1 (EX I)	4.198.522,14	3.489.761,07	708.761,07	83,12%	16,88%
TITOLO 4 (EX III)	694.547,63	694.547,63	-	100,00%	0,00%
FPV	91.337,62				
<b>TOTALE</b>	<b>4.984.407,39</b>	<b>4.184.308,70</b>	<b>708.761,07</b>	<b>85,78%</b>	<b>14,22%</b>
FPV ENTRATA	92.440,81				
SALDO SPESA CON FPV ENTRATA	4.891.966,58				

ANNI	2017	2018	VAR. ASS. 2017/2018	VAR.% 2017/2018	2019	VAR. ASS. 2018/2019	VAR.% 2018/2019
MACR.							
101	1.453.595,38	1.592.327,07	138.731,69	9,54%	1.487.570,41	- 104.756,66	-6,58%
102	100.822,20	131.690,26	30.868,06	30,62%	81.873,21	- 49.817,05	-37,83%
103	1.766.614,12	1.874.455,33	107.841,21	6,10%	1.943.653,35	69.198,02	3,69%
104	325.321,51	329.759,99	4.438,48	1,36%	395.686,31	65.926,32	19,99%
107	324.951,49	303.347,42	- 21.604,07	-6,65%	269.376,02	- 33.971,40	-11,20%
109	-	-			-		
110	31.622,58	21.351,61	- 10.270,97	-32,48%	20.362,84	- 988,77	-4,63%
<b>TOTALE</b>	<b>4.002.927,28</b>	<b>4.252.931,68</b>	<b>250.004,40</b>	<b>8,50%</b>	<b>4.198.522,14</b>	<b>- 54.409,54</b>	<b>-1,28%</b>

Ciò posto si ravvisa la necessità di acquisire elementi informativi sui seguenti aspetti:

- Nelle premesse della citata deliberazione consiliare n. 6/2020 si fa riferimento ad una **riduzione della spesa del personale**, rispetto all'esercizio 2019, per un importo complessivo di circa € 106.884,00 e ad una riduzione attesa per l'anno 2020 di ulteriori € 79.413,00, legata al previsto collocamento in quiescenza di ulteriori 4 dipendenti comunali (n. 3 di categoria C e n. 1 categoria B3): **si chiede di chiarire l'idoneità di tale misura a garantire i risparmi di spesa attesi a fronte di quanto emerge dalla citata relazione semestrale del 23 ottobre 2019 che attesta, al 31 dicembre 2018, una spesa di personale effettiva di € 1.392.636,57, superiore alle previsioni del Piano pari a € 1.286.803,55, e della circostanza che, nella stessa relazione, circa gli ulteriori pensionamenti anticipati in quota "100", si afferma (p. 9) che "tale misura non appare sufficiente a mitigare l'effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.**

18/2019..."; nel rispondere si tenga anche conto di quanto riportato, da ultimo, nella citata relazione semestrale del 14 luglio 2020 (p. 7) in ordine al fatto che la spesa di personale effettiva al 31/12/2019 è stata di € 1.349.001,07, superiore rispetto alle previsioni del Piano di € 1.221.086,15;

- Nelle premesse della citata deliberazione consiliare n. 6/2020 si fa riferimento alla delibera di G.C. n. 37 del 27/05/2020 "Rinegoziazione dei prestiti concessi al Comune di Arpino dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA": si chiede di illustrare i risparmi di spesa realizzati, l'idoneità degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risanamento dell'Ente, anche alla luce delle previsioni normative concernenti l'utilizzo di detta tipologia di risorse;
- Nelle premesse della citata deliberazione consiliare n. 6/2020 si fa riferimento alla delibera di G.C. n. 41 del 29/05/2020 "Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate del mutuo contratto con Unicredit in scadenza nell'anno 2020": si chiede di illustrare l'idoneità della misura ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risanamento dell'Ente, anche con riguardo all'incidenza del pagamento delle somme sospese sulle ulteriori annualità del Piano;
- si chiede di documentare l'aumento delle spese di personale (macroaggregato 101) tra gli anni 2017 e 2018, l'aumento per lo stesso periodo - e la successiva diminuzione nell'anno 2019 - delle spese del macroaggregato 102.

#### E) ENTRATE ATTESE

La disamina delle entrate correnti degli ultimi tra esercizi 2017, 2018,2019 fa emergere il seguente andamento delle entrate relative ai primi tre titoli:

Tabelle n. 5-5.1-5.2 (importi in €)

2017					
ENTRATA	1 ACCERT.	2 INCASSI	3 RESIDUI	4 %2/1	5 %3/1
TITOLO 1 (EX I)	3.697.183,19	2.808.805,81	888.377,38	75,97%	24,03%
TITOLO 2 (EX II)	406.985,41	288.223,38	118.762,03	70,82%	29,18%
TITOLO 3 (EX III)	576.258,84	438.918,65	137.340,19	76,17%	23,83%
<u>TOTALE</u>	4.680.427,44	3.535.947,84	1.144.479,60	75,55%	24,45%

<b>2018</b>					
ENTRATA	1 ACCERT.	2 INCASSI	3 RESIDUI	4 %2/1	5 %3/1
TITOLO 1 (EX I)	3.663.812,05	2.966.810,72	697.001,33	80,98%	19,02%
TITOLO 2 (EX II)	677.936,81	356.393,65	321.543,16	52,57%	47,43%
TITOLO 3 (EX III)	557.685,19	307.800,67	249.884,52	55,19%	44,81%
<u>TOTALE</u>	4.899.434,05	3.631.005,04	1.268.429,01	74,11%	25,89%
<b>2019</b>					
ENTRATA	1 ACCERT.	2 INCASSI	3 RESIDUI	4 %2/1	5 %3/1
TITOLO 1 (EX I)	3.622.665,87	2.918.640,20	704.025,67	80,57%	19,43%
TITOLO 2 (EX II)	432.758,23	291.797,83	140.960,40	67,43%	32,57%
TITOLO 3 (EX III)	539.114,18	435.816,21	103.297,97	80,84%	19,16%
<u>TOTALE</u>	4.594.538,28	3.646.254,24	948.284,04	79,36%	20,64%

In proposito si osserva, in particolare, quanto segue:

- Nella citata deliberazione consiliare n. 6/2020 viene richiamata *“la deliberazione di G.C. n. 133 del 30.07.2019 con la quale è stata conferita delega al Comune di Picinisco, in qualità di capofila dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero dei fiumi Liri-Garigliano, di procedere al recupero dei canoni BIM non corrisposti per le annualità pregresse per un importo previsto di circa 50.000”*: **si chiede di chiarire i tempi di realizzazione di detta entrata ai fini della realizzazione degli obiettivi del Piano;**
- nella citata deliberazione consiliare n. 6/2020 viene dato atto che *“in relazione all’alienazione del manufatto ex scuola di Collearino, destinato con precedenti atti al ripiano del disavanzo, è stato stipulato contratto preliminare di compravendita, all’atto del quale sono stati versati 10.000 a titolo di acconto sul prezzo complessivo di 115.000,00, di cui 15.000 da compensarsi con manutenzione trentennale del monumento adiacente l’immobile ed 90.000,00 da versare contestualmente al rogito notarile previsto nell’anno 2020”*; nella richiamata relazione semestrale del 14 luglio 2020 (p. 6) si afferma parimenti, sul punto, che *“al 31/12/2019 non è stato sottoscritto il rogito notarile e non è stata versata la somma di 90.000,00. Ovviamente non è neanche stato prodotto il relativo accertamento di entrata. Si prevede che la stipula dell’atto di compravendita sarà effettuata nell’anno 2020”*.

**Ciò posto, si chiede di chiarire l' idoneità di detto introito a soddisfare il fabbisogno di proventi da alienazione patrimonio immobiliare ai fini della realizzazione degli obiettivi del Piano** in ragione, peraltro, di quanto riportato nella citata relazione semestrale sull'andamento del Piano del 23/10/2019 dove si afferma che *“in data 10/08/2019 con delibera di C.C. n. 29 il Comune di Arpino ha provveduto ad approvare la salvaguardia degli Equilibri di Bilancio dove sono emerse le seguenti criticità: a) Assoluta necessità dell'alienazione, o quantomeno firma (stipula, registrazione e versamento di cauzione) del preliminare di vendita entro 90 giorni, del Palazzo Sangermano a seguito di apposizione in Bilancio di 342.114,29 per l'annualità 2019; 301.060,70 per l'annualità 2020 ed 273.335,63 per l'annualità 2021 di alienazioni immobiliari destinate alla restituzione del Fondo di Rotazione”*;

- nella citata relazione semestrale sull'andamento del Piano del 23/10/2019 si afferma (p. 10) che *“in data 10/08/2019 con delibera di C.C. n. 29 il Comune di Arpino ha provveduto ad approvare la salvaguardia degli Equilibri di Bilancio dove sono emerse le seguenti criticità... b) Apposizione in Bilancio annualità 2019 della somma di 241.137,54 a titolo di ristoro somme dovute dalla Regione Lazio. La posizione assunta dalla Regione Lazio, la quale ha contestato la somma rubricandola come “non dovuta” nonostante le sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato siano favorevoli per il Comune, comporta l'impossibilità di accertare la somma in Bilancio, in attesa degli esiti del giudizio, causando squilibrio al pareggio di Bilancio”*: **si chiede di fornire aggiornamenti sulla questione anche con riguardo all'accertamento di detta entrata nel corso dell'esercizio 2020** per la quale, ancora nella relazione semestrale del 14 luglio 2020, si fa riferimento (p. 10) all'avvio immediato del recupero delle somme anticipate per assunzioni di LSU.

#### **F) DEBITI FUORI BILANCIO**

**Si chiede al Comune di illustrare la situazione aggiornata dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali indicando analiticamente:**

- ammontare e natura dei debiti fuori bilancio pagati nel 2019 e nel 2020;
- ammontare e natura dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2019 e nel 2020, ma non ancora pagati, riferendo le ragioni del mancato pagamento, la

sussistenza di eventuali accordi con i creditori e i possibili riflessi sul conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano di riequilibrio;

- ammontare e natura dell'eventuale massa passiva non ancora oggetto di riconoscimento, illustrando le ragioni del mancato riconoscimento, la sussistenza di eventuali accordi con i creditori e i possibili riflessi sul conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano di riequilibrio.

Nel rispondere si tenga conto della positività, per il 2018, del parametro di deficitarietà legato all'indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60% (fonte banca dati finanza locale) nonché di quanto riportato nella relazione del Revisore dei conti al rendiconto 2018 (p. 10) in cui si afferma che sono "segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per € 84.189,25. In tal caso l'Ente dovrà apporre apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione, se capiente".

#### **G) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019**

##### **- Fondo crediti dubbia esigibilità**

Nella citata relazione semestrale del 14 luglio 2020 si riferisce come, nel Piano di riequilibrio rimodulato, fosse previsto un accantonamento, al 31/12/2019, di € 197.398,20 mentre il Fondo effettivamente appostato al 31/12/2019 mostra una diminuzione nell'accantonamento previsto di € 65.038,65.

**Ciò posto, si chiede di illustrare il metodo di calcolo seguito per la determinazione del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2019, attestandone la congruità in base ai principi contabili e chiarendo se per l'Ente sia stato necessario avvalersi delle previsioni di cui all'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (conv. dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).**

##### **- Fondo passività potenziali e rischi contenzioso**

Nella citata relazione semestrale del 23/10/2019 sull'andamento del Piano si dà conto (p. 11) dell'accantonamento per fondo rischi e passività, al 31/12/2018, di € 157.000,00 "che garantisce la copertura al riconoscimento di debiti fuori bilancio"; nella citata relazione del 14/07/2020 (p. 8) si afferma che "Al 31/12/2019 il fondo contenzioso e rischi è pari ad € 241.435,29".

Ciò posto, si chiede di attestare la congruità di detto accantonamento al 31/12/2019 a fronte del volume di "passività potenziali maggiormente rilevanti" indicate dai Responsabili dei settori descritte a pag. 11 della citata relazione del 23/10/2019 di seguito riportate:

Passività potenziali maggiormente rilevanti

- Segnalazione da parte del Responsabile Amministrativo della possibilità di soccombere nella causa contro la FEMA SUD con possibili passività di circa € 300.000,00;
- Passività potenziali per servizi connessi alla nevicata dell'anno 2012 per circa 398.664,63 (così come conteggiati in sede di rimodulazione del Piano di riequilibrio) anche se i primi contenziosi sono stati favorevoli all'Ente;
- Segnalazione da parte del Responsabile del Settore Gestione del Territorio per passività potenziali inerenti gli interessi fatturati dalla Società Ambiente Frosinone S.p.A. per circa € 270.349,10 (come risulta dall'ultimo riscontro contabile al 31/12/2018) anche se formalmente contestati;
- Passività potenziali segnalate in sede di Piano dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio:
  - per € 54.706,09 nei confronti della ditta Elleq S.r.l.;
  - per € 13.405,96 nei confronti di Eredi di Di Folco Domenico;
  - per € 13.389,39 nei confronti di GEO S.r.l.;
- Passività potenziali segnalate in sede di Piano dal Responsabile del Settore Demanio e Patrimonio:
  - per € 13.127,13 nei confronti della ditta Antica Ferramenta per cui è ipotizzabile una transazione ad € 7.300,00;
  - per € 14.601,83 nei confronti della ditta Stazione Q8 per cui è ipotizzabile una transazione ad € 9.195,70.

- Si chiede, inoltre, di chiarire le cautele assunte con riguardo alla problematica inerente l'indebitamento nei confronti dell'Unione dei Comuni "Civitas Europae" per la quale il piano di riparto depositato dal Commissario Liquidatore prevede, secondo quanto riportato ancora nella citata relazione semestrale del 14 luglio 2020 (p. 8), due alternative di riparto, la prima con oneri a carico del Comune per € 866.516,80, la seconda per € 1.224.672,68.

Si chiede di attestare, in particolare, a fronte delle suddette alternative di riparto, la congruità dell'ulteriore accantonamento di € 71.500,00 disposto in sede di risultato di amministrazione al 31/12/2019 (secondo quanto risulta sempre dalla citata relazione del 14 luglio 2020, p. 8) a tutela dei rischi derivanti da tale esposizione debitoria.

- In merito al contratto in strumenti finanziari derivati sottoscritto con Unicredit (con periodo di validità dal 31/12/2006 al 30/12/2022) si chiede di precisare l'attuale posizione debitoria dell'Ente, indicando quali azioni siano state intraprese per la



**copertura adeguata dei rischi e provvedendo ad inviare il prospetto dei pagamenti effettuati, distinti in quota capitale ed interessi, le eventuali modificazioni intervenute nel contratto di mutuo e nel correlato strumento derivato, il valore del "mark to market" aggiornato.**

- Si rileva che, nella citata relazione semestrale del 14 luglio 2020 (p. 9), si dà conto della determinazione del 2.3.2020 n. G02197 adottata dalla Regione Lazio con cui è stata disposta, con riguardo all'Ente in esame, la revoca del contributo concesso con determinazione numero G17723 del 28/12/2018 a carico del fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni annualità 2018, per complessivi € 193.982,10, in relazione alla quale *"con delibera di G.C. n. 31 del 4 maggio 2020 è stato conferito incarico legale per l'impugnazione della determinazione richiamata..."*.

**Si chiede di chiarire se, nella determinazione della parte accantonata del rendiconto 2019, siano state assunte iniziative prudenziali al fine di sterilizzare gli effetti legati al rischio di restituzione di tale somma atteso che la relazione semestrale al 14 luglio 2020 riferisce solo (p. 8) di un maggior accantonamento per € 84.435,29 a fondo rischi al 31/12/2019 (€ 241.435,29) rispetto al 31/12/2018 (€ 157.000,00), ascrivibile per € 71.500,00 all'esposizione debitoria nei confronti dell'Unione dei Comuni Civitas Europae.**

Nel rispondere si tenga conto di quanto affermato nella citata relazione semestrale sull'andamento del Piano del 23/10/2019 laddove si sottolinea (p. 8) che *"in assenza della vendita immobiliare che era stata apposta al Bilancio 2018, il finanziamento regionale è risultato determinante al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo per l'anno 2018"*.

**Si illustrino, inoltre, le modalità di determinazione del fondo alla luce del contenzioso sussistente in capo all'Ente secondo i principi contabili.**

**Si chiede, infine, di trasmettere, contestualmente ai riscontri istruttori richiesti, copia della deliberazione di giunta comunale di approvazione dello schema di rendiconto 2019 e, ove già disponibili, della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 (comprensiva dei relativi allegati) e della delibera di approvazione del nuovo bilancio di previsione, parimenti completo dei relativi allegati, tra cui la nota integrativa.**

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio**

**ORDINA**

al Comune di Arpino (FR) e all'Organo di revisione dell'Ente di provvedere al riscontro di quanto specificato in parte motiva con ogni possibile sollecitudine e comunque entro il termine del 31 agosto 2020.

**DISPONE**

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima ordinanza sia trasmessa al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale e al Prefetto della Provincia di Frosinone;
- che la medesima ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio da remoto del 17 luglio 2020.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

*f.to digitalmente*

dott. Ottavio CALEO

IL PRESIDENTE

*f.to digitalmente*

dott. Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 20 luglio 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

*f.to digitalmente*

Aurelio Cristallo